




CONSORZIO DI BONIFICA  
**Bacchiglione**

# PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI TUTELA DEL TERRITORIO


(L.R. 8 maggio 2009 n. 12, art. 23)



**PRIMA STESURA  
LUGLIO 2010**



**6) INDIRIZZI PER MITIGARE  
L'IMPATTO IDRAULICO DELLE  
TRASFORMAZIONI DEL  
TERRITORIO**





## INDIRIZZI PER MITIGARE L'IMPATTO IDRAULICO DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

(aggiornamento luglio 2010)

**Ambito di applicazione.** I presenti indirizzi si applicano agli interventi che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico; siano essi di natura pubblica che privata, devono essere accompagnati dal parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica, previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l'aspetto idraulico, idonei all'individuazione delle misure compensative. In particolare, dovranno essere completi di dati altimetrici, sia dello stato di fatto che di progetto, con l'indicazione delle direttrici di deflusso delle acque meteoriche, dalle aree interessate al recapito nei ricettori consorziali, in modo tale che ciascun intervento non penalizzi sotto il profilo idraulico le proprietà limitrofe. La normativa di riferimento è la seguente: D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006, D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007, Ordinanze del 23.01.2008 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 ing. Mariano Carraro.

Al riguardo la Regione Veneto, con legge n. 12 del 8 maggio 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha disposto all'art. 18, punto 1, lettera a:

*"Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.*

*1. I consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante:*

*a) nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni, mediante parere da esprimere all'autorità regionale competente alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e nell'osservanza delle modalità operative da quest'ultimo definite; il parere dei consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale, senza che il consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorità regionale competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente dall'acquisizione del parere; (...)"*

La normativa sopra nominata introduce il principio di "invarianza idraulica" (*"per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa"*) e definisce i principali contenuti dello studio di compatibilità idraulica:

- individuazione e descrizione degli interventi urbanistici
- caratteristiche idrografiche ed idrologiche
- caratteristiche delle reti fognarie
- descrizione della rete idraulica riceptrice
- caratteristiche geomorfologiche, geotecniche e geologiche con individuazione
- della permeabilità dei terreni (laddove tali caratteristiche possano essere
- significative ai fini della compatibilità idraulica)
  
- analisi delle trasformazioni delle superfici delle aree interessate in termini di
- impermeabilizzazione
- valutazione della criticità idraulica del territorio
- valutazione del rischio e della pericolosità idraulica
  
- indicazioni di piano per l'attenuazione del rischio idraulico
- valutazione ed indicazione degli interventi compensativi

### **Compensare la riduzione dei volumi d'invaso conseguenti all'urbanizzazione.**

Come noto l'impermeabilizzazione del suolo e la riduzione degli invasi conseguenti all'urbanizzazione alterano profondamente l'assetto idraulico di un'area. Il coefficiente udometrico (contributo specifico alla formazione della portata di piena) di un'area urbanizzata è 10÷20 volte superiore rispetto a quello di un terreno agricolo. La portata scaricata verso la rete esterna, generata dal bacino costituito da tutto l'ambito d'intervento non dovrà essere superiore a quella stimata per un terreno agricolo pari a 10 l/s x ha; tutto il sistema dovrà essere costituito con un adeguato dimensionamento dei volumi di laminazione da verificare analiticamente, in modo che tramite opportuni accorgimenti e dispositivi sia garantito il valore sopraindicato della portata scaricata per qualsiasi precipitazione caratterizzata da un tempo di ritorno pari almeno a 50 anni e di durata variabile dai 5 minuti alle 24 ore.

**Recupero dei volumi d'invaso.** Dovrà avvenire mediante la realizzazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone a momentanea sommersione, ecc.), o profondi (vasche di laminazione, tunnel drenanti, sovradimensionamento delle condotte acque meteoriche, ecc.). Al fine di garantirne l'effettivo utilizzo e riempimento e quindi il loro sfruttamento per la moderazione delle portate scaricate, in corrispondenza della sezione terminale della rete di smaltimento delle acque bianche, dovrà essere posizionato un dispositivo di controllo che limiti la portata scaricata a quello massimo consentito (10 l/s x ha). Qualsiasi sia la sua configurazione, il sistema utilizzato deve avere i requisiti che ne garantiscano un'agevole pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Mantenere e ripristinare i fossi in sede privata.** I fossi in sede privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati, non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di compensazione.

**Tombinature.** In aree agricole è vietata la tombinatura dei fossi fatta eccezione per la costruzione di accessi carrai. In particolare le nuove tombinature dovranno assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume d'invaso che di smaltimento delle portate. In riferimento alla pianificazione regionale e specificatamente dei contenuti dei Piani Generali di Bonifica non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o chiusura d'affossature esistenti, di qualsiasi natura esse siano, salvo che non si verifichi una delle seguenti condizioni e previo parere del consorzio di bonifica competente:

- evidenti e motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica;
- giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario;

l'intervento sia concordato e approvato dal Consorzio di Bonifica. Per una domanda di tombinamento, dovrà essere presentata un'apposita relazione tecnica nella quale si evidenzierà la funzione del fossato e le misure che s'intendono adottare per mantenere inalterata la funzione dello stesso in relazione al suo bacino afferente. In ogni caso si dovranno preferire diametri di tombinatura adeguati (non inferiori a cm 80).

**Realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture.** Anche nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture dovranno essere adottati gli indirizzi sopra indicati. In particolare per le strade di collegamento dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento.

**Il piano d'imposta dei fabbricati.** Il piano d'imposta dei fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 40 cm (valore da incrementare in funzione del rischio idraulico della zona) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. E' da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa i piani interrati saranno impermeabilizzati al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e saranno previste aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.

**Le superfici impermeabili dovranno essere limitate al minimo.** Le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo drenante, o in ogni caso permeabili, realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con la sola deroga per le aree destinate a portatori di handicap e a ridosso della viabilità principale.

**Pluviali.** Ove è tecnicamente possibile, lo scarico dei pluviali dovrà essere suofacciale oppure in pozzi disperdenti collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche.

**Verde pubblico.** La distribuzione planovolumetrica dell'area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano distribuite lungo le sponde dell'affossatura esistente o eventualmente di progetto, a garanzia e salvaguardia di un'idonea fascia di rispetto.

Le aree a verde dovranno assumere una configurazione che attribuisca loro due funzioni:

- di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree,
- di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Tali aree possibilmente dovranno:

- essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante,
- essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con la strada,
- la loro configurazione plano-altimetrica dovrà prevedere la realizzazione d'invasi superficiali adeguatamente disposti ed integrati con la rete di smaltimento delle acque meteorologiche in modo che i due sistemi possano interagire.

**Corsi d'acqua in gestione al Consorzio di Bonifica.** Nel caso siano interessati canali appartenenti alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica competente per territorio, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all'interno della fascia di metri 10 dal ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. n° 368 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato. Per la prevenzione del rischio idraulico è importante che i corsi d'acqua siano rispettati e valorizzati. Occorre creare le condizioni perché possano essere mantenuti in efficienza senza eccessivi oneri e non risultino marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare è opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d'acqua ad evitare che i nuovi lotti confinino con i corsi d'acqua.

Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 4.00 dal ciglio degli stessi o dall'unghia arginale verso campagna in modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche.

Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi.

Inoltre nelle fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica.